



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE L'ADOZIONE DEI CRITERI E DELLE NORME PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

(Art. 8 del D. Lgs. n. 114/98 e L.R. n. 26/99)

ART. 1 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per medie strutture di vendita si intendono, ai sensi art. 4, comma 1, lett. e del D. Lgs. n. 114/98, gli esercizi aventi una superficie commerciale superiore a mq. 150 fino a mq. 1.500;
2. Le medie strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, sono inoltre classificate, ai soli fini del rispetto dei parametri di parcheggio di cui al comma 1 dell'art. 7 delle direttive regionali (L.R. n. 26 del 4/10/1999) nel modo seguente:
M1, medie strutture inferiori aventi superficie commerciale compresa tra 151 e 600 mq.,
M2, medie strutture superiori aventi superficie commerciale compresa tra 601 e 1.500 mq.;
3. Per una superficie commerciale o di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili;
4. Per centro commerciale si intende una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi gestiti unitariamente;
5. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti (art. 4, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 114/98).

ART. 2 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, sino al limite massimo di mq. 1.500 di una media superficie di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune, nella persona del Responsabile del Servizio dell'Area Vigilanza.
2. Il rilascio è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
 - b) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale prevista in atti regionali, provinciali e comunali, in modo particolare della disponibilità di parcheggio di cui alla tabella "D" allegata alla L.R. 26/99;
 - c) verifica di ogni altra condizione richiesta dal D. Lgs. n. 114/98 e dalla L.R. 26/99.
3. L'autorizzazione è rilasciata obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 12 delle direttive regionali, nel caso in cui l'apertura o l'ampliamento della superficie della media struttura di vendita consegua alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi

- autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della ex legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo;
4. Il Comune si pronuncia in merito entro 90 (novanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda;
 5. La domanda completa della documentazione prevista, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro il termine sopra descritto, è ritenuta accolta.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 114/98 il richiedente deve presentare al Comune domanda redatta sugli appositi moduli ministeriali e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa indicando: numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio, settori di vendita;
 - b) cartografia con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti urbanistici di pianificazione territoriale vigente;
 - c) indicazione della superficie in relazione al terreno disponibile, alla superficie coperta complessiva e al parcheggio di pertinenza;
 - d) indicazione di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura;
 - e) estremi dell'ultima concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o della denuncia di inizio attività;
 - f) piante e sezioni dei locali nello stato attuale con indicazione delle destinazioni d'uso timbrate e firmate da un tecnico abilitato;
 - g) indicazione analitica, anche a livello grafico, degli accorgimenti adottati ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 13/89, al D.M. 236/89 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. La domanda deve essere depositata presso l'ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite lettera raccomandata;
3. L'efficacia delle soluzioni proposte, anche sotto il profilo della articolazione funzionale e spaziale delle aree attrezzate di supporto alla struttura programmata, costituisce fattore di preferenza.

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alla vigente normativa di merito ed alla legge n. 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con contemporanea affissione, all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.